

DISCIPLINARE PROCEDURA

Al procedimento di mediazione svolto presso l'Organismo Asconnet srls si applicano le norme di legge relative all'istituto della mediazione civile, il Regolamento dell'Organismo, come approvato dal Ministero di Giustizia.

Per qualsiasi informazione si può accedere al sito istituzionale asconet.it, rivolgersi ad un nostro mediatore o al Responsabile dell'Organismo.

Tutti coloro che richiedono o prestano un servizio presso l'Organismo sono tenuti a conoscere ed accettare senza riserve il Regolamento dell'Organismo e il presente disciplinare.

Le parti e gli avvocati che le assistono debbono cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Il mediatore incaricato deve essere imparziale e indipendente, attenendosi alle regole dettate dall'Organismo e dal suo Responsabile nonché al Codice Etico.

Le sedi dell'Organismo o il luogo di svolgimento della mediazione debbono essere collocate ove le parti le possano agevolmente raggiungere e offrire una struttura adeguata al confortevole svolgimento degli incontri.

Nel caso la procedura si svolga in modalità telematica, il mediatore deve utilizzare una piattaforma tale che garantisca l'assoluta riservatezza ed essere in possesso di una strumenti che garantiscano la perfetta udibilità e visibilità delle parti.

L'Organismo, attraverso il proprio sito istituzionale garantisce la più assoluta trasparenza della sua natura e modalità operativa.

Per accedere al servizio di mediazione, il soggetto (persona fisica o giuridica) deve presentare una apposita domanda, utilizzando – esclusivamente – il modello disponibile sul sito dell'Organismo.

La DOMANDA deve essere compilata digitalmente e non a mano. Deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie ad un corretto svolgimento della mediazione, essere sottoscritta dal richiedente e accompagnata dalla fotocopia – leggibile - dei documenti di identità nonché dalla prova del pagamento delle spese di avvio.

Una domanda che non rispetti i requisiti prescritti può non essere accettata, senza bisogno di comunicazioni a riguardo, con salvezza da ogni responsabilità dell'organismo.

Nominato il mediatore incaricato di svolgere il procedimento qualsiasi richiesta deve essere inoltrata allo stesso e non alla segreteria dell'organismo.



Fissato il primo incontro, qualora vi sia una qualsiasi necessità a riguardo, le parti debbono aver adempiuto al versamento di quanto dovuto, manifestando, in tale maniera, la loro volontà di partecipazione. In caso contrario le loro richieste non possono essere prese in considerazione.

Il procedimento di mediazione, che si svolge senza formalità, è regolato e amministrato dal mediatore incaricato in completa autonomia.

Durante gli incontri, chiunque vi partecipi, deve tenere un atteggiamento rispettoso dell'operato del mediatore e nel confronto con gli altri partecipanti.

L'Organismo Asconnet srls non redige verbali degli incontri intermedi.

Tutto il procedimento deve svolgersi nel termine previsto dalla legge di tre mesi a far data dal deposito della domanda. Ove vi sia la necessità, le parti possono chiedere, prima dello spirare del termine, congiuntamente e per scritto, una proroga di ulteriori tre mesi, sempre che abbiano versato le intere indennità di mediazione, salvo conguaglio. Dopodichè la procedura deve essere conclusa.

Le parti debbono partecipare PERSONALMENTE agli incontri.

Qualora, per GIUSTIFICATI MOTIVI, non possono parteciparvi possono delegare un terzo mediante una procura speciale sostanziale con firma autenticata da pubblico ufficiale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle indennità di mediazione come determinate in base alla Tariffa e ai suoi criteri di applicazione, come conosciuti ed accettati.

Quando le parti, istanti o convenute, sono più di una debbono versare ciascuna l'importo delle indennità di mediazione.

Le parti (istanti/chiamate) NON costituiscono mai un unico centro di interesse qualora la materia controversa riguardi

a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria,

b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,

c. i creditori o i debitori solidali o parziali, anche quando agiscono per il risarcimento del danno

d. il fideiussore e il debitore principale

e. il diritto dell'usucapiente e quello dell'usucapito

Qualora, la procedura dovesse svolgersi in modalità telematica, si applica la norma di cui all'art. 8Bis del Dlgs 28/2010 e la procedura istituita dall'Organismo.



E' fondamentale che i collegamenti sia effettuati mediante strumentazione che garantisca la perfetta e contestuale udibilità e visibilità delle parti collegate.

Inoltre, le parti debbono essere dotate di firma digitale qualificata, come prescrive la legge, per la sottoscrizione del Verbale Conclusivo.

Al termine della procedura il mediatore dispone il VERBALE CONCLUSIVO che contiene i dati essenziali relativi all'affare di mediazione e il risultato del suo svolgimento.

Il verbale è un atto proprio del mediatore che va sottoscritto anche dalle parti e dai loro avvocati nei tempi e modi indicati dal regolamento e dal mediatore nella sua trasmissione. Il verbale, anche se non è firmato dalle parti nei tempi prescritti, è depositato alla segreteria dell'Organismo con sollecitudine.

La richiesta del riconoscimento del Credito di Imposta a valere sull'importo pagato per le indennità dovute all'Organismo è un onere esclusivo del contribuente che deve inserire i dati sulla piattaforma ministeriale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del procedimento.

Grazie per l'attenzione